



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e, in particolare, l'articolo 53-ter (inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo;

VISTE le linee guida per l'avvio dell'Ufficio del processo, approvate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 15 marzo 2018;

VISTI i provvedimenti prot. n. 719 dell'8/04/2019 e prot. n.752 dell'11/04/2019 del Responsabile del Trattamento dei dati personali nell'ambito del T.A.R. Sardegna – con i quali i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 sotto l'autorità diretta del Responsabile e secondo le indicazioni dei magistrati affidatari, sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate in materia di sicurezza e riservatezza;

RITENUTO di dover procedere all'attivazione dell'Ufficio per il processo presso il T.A.R. per la Sardegna;

SENTITO il Presidente della Sezione II Francesco Scano;

SENTITA la dr.ssa Anna Luisa Pisano, Segretario Generale del T.A.R.

DECRETA

Articolo 1

1. E' istituito presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, a decorrere dal 10 maggio 2019, l'Ufficio per il processo (di seguito anche "Ufficio").

Articolo 2

1. L'Ufficio per il processo dipende funzionalmente dal Presidente del Tribunale che sovrintende alle attività dell'Ufficio e dei soggetti allo stesso assegnati. Il programma delle attività di cui al successivo articolo 4 è stabilito d'intesa con il Presidente della Sezione II.

2. Il Presidente del T.A.R. può, con apposito decreto, delegare uno o più magistrati per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio.

Articolo 3

1. All'Ufficio per il Processo è assegnato il seguente personale di segreteria, individuato dal Segretario Generale del T.A.R., anche tenuto conto dell'organico effettivo e della conseguente difficoltà di assegnarvi il solo personale di area funzionale di area III:

- dott. ssa Maria Giuliana Ferrara - funzionario amministrativo – area III F4;
- dott. ssa Manuela Sanna - funzionario amministrativo – area III F1;
- dott. ssa Flaviana Basciu - assistente amministrativo – area II F4;
- dr. Roberto Mura - assistente amministrativo – area II F 4;
- dr. Aldo Lezza - assistente informatico area II F2;

2. Il personale amministrativo assegnato all'Ufficio continua a svolgere anche l'ordinaria attività amministrativa di competenza.

3. All'Ufficio sono assegnati altresì gli ammessi al tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o alla formazione professionale, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o al tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3 svolgono la propria attività presso l'Ufficio nella percentuale non inferiore al 30% e non superiore al 50% del periodo complessivo di tirocinio o formazione.

5. Nell'ambito delle attività dell'Ufficio, di cui al successivo articolo 4, il Presidente del T.A.R., o un magistrato delegato, assegnano i tirocinanti a specifici progetti o programmi.

6. A conclusione del periodo di tirocinio il magistrato di assegnazione del tirocinante redige una sintetica relazione sull'attività svolta dal tirocinante anche presso l'Ufficio del Processo, sentito il Presidente del T.A.R., o il suo delegato.

Articolo 4

1. L'Ufficio svolge i seguenti compiti:

- a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
- e) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri che sono fissati dal presidente o dal suo delegato, come individuato all'articolo 2, comma 3, sentito il Presidente della Sezione II;

- d) assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
- e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza anche fra le due Sezioni del Tribunale;
- f) raccolta delle pronunce del T.A.R. per settori organici di materie;
- g) preparazione di relazioni sui procedimenti più rilevanti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzate alla loro divulgazione;
- h) raccolta del materiale e della documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- i) utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica del Servizio dell'Informatica;
- l) ogni altra attività, rientrante fra quelle assegnabili ai tirocinanti, utile ai fini dell'obiettivo dello smaltimento dell'arretrato.

Articolo 5

1. Il Presidente del T.A.R. trasmette al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa una relazione annuale sui risultati dell'attività dell'Ufficio.